



2024/256

18.1.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/256 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 relativo alle condizioni d'importazione di prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettera b), e l'articolo 90, primo comma, lettere a), c) ed f),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione ⁽³⁾ impone condizioni d'importazione di prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl.
- (2) Nel regolamento (UE) 2020/1158 è stata erroneamente omessa la nota a piè di pagina che definisce le modalità di applicazione dei livelli massimi ai prodotti concentrati o essiccati ed è pertanto opportuno reinserirla.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione ⁽⁴⁾ relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci è stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione ⁽⁵⁾ e la tavola di concordanza di cui all'allegato VI di tale regolamento contiene errori per quanto riguarda i riferimenti agli articoli corrispondenti dei due atti. Tali errori di concordanza riguardano gli articoli del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 cui viene fatto riferimento nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 e pertanto il riferimento agli articoli del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 dovrebbe essere sostituito dal riferimento corretto agli articoli del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione, del 5 agosto 2020, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (GU L 257 del 6.8.2020, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell'8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

- (4) L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 dispone che ogni partita dei prodotti elencati nell'allegato II di tale regolamento di esecuzione, con il riferimento al codice corrispondente della nomenclatura combinata (NC), proveniente dai paesi terzi indicati nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, sia accompagnata dal pertinente certificato ufficiale e contraddistinta da un codice di identificazione da riportare sul certificato ufficiale e sul documento sanitario comune di entrata.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione ⁽⁶⁾, applicabile dal gennaio 2022, ha introdotto nuovi codici NC per i funghi del genere *Cantharellus* (NC 0709 53) e *Boletus* (NC 0709 52), per i funghi Shiitake (NC 0709 54 e NC 0712 34) e Matsutake (NC 0709 55) e per i tartufi (NC 0709 56, NC 0710 80 95 e NC 2001 90 97). Prima di tale modifica della nomenclatura doganale detti funghi erano classificati con il codice NC 0709 59. Per motivi di certezza del diritto e di chiarezza, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 dovrebbe essere aggiornato per tenere conto di tali modifiche dei codici NC.
- (6) Al fine di garantire un'applicazione armonizzata in tutta l'Unione delle condizioni d'importazione di prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi e per assicurare un livello elevato di protezione della salute umana è importante precisare che le condizioni per l'ingresso nell'Unione si applicano a tutti i prodotti contenenti funghi selvatici e frutti selvatici del genere *Vaccinium* o da essi derivati ed evitare in questo modo qualsiasi incertezza giuridica a tale riguardo. È pertanto opportuno aggiungere nuove voci.
- (7) È opportuno aggiungere all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 alcuni prodotti ai quali le condizioni d'importazione di prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi non erano applicabili in precedenza. Ciò riguarda in particolare i miscugli di frutta a guscio e frutta secca, le confetture, le gelatine, le marmellate, le puree e le paste di frutta o frutta a guscio, i miscugli di succhi, le acque con aggiunta di aromatizzanti e alcuni prodotti alimentari costituiti da vari ingredienti contenenti i funghi e i frutti elencati. L'inclusione di tali prodotti garantirebbe un livello elevato di protezione della salute umana ed eviterebbe qualsiasi dubbio sul fatto che le condizioni per l'ingresso nell'Unione sono applicabili a tutti i prodotti contenenti o derivati dai funghi e frutti selvatici elencati.
- (8) Inoltre, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158, i controlli fisici sui prodotti elencati nell'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione che devono essere sottoposti a controlli ai posti di controllo frontalieri, dovrebbero essere eseguiti presso il posto di controllo frontaliero o presso un punto di controllo designato.
- (9) Poiché alcuni alimenti contenenti funghi selvatici o frutti selvatici possono contenere anche ingredienti di origine animale, i controlli fisici su tali alimenti dovrebbero essere eseguiti solamente presso il posto di controllo frontaliero.
- (10) Al fine di consentire agli operatori economici di adottare le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni in materia di campionamento, analisi e certificazione dei prodotti interessati dalla presente misura e consentire una transizione agevole alle nuove norme è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale non è necessario che le partite classificate con i codici NC ex 0813 50, ex 2007, ex 2008 97, ex 2009 90, ex 2202 10, ex 2202 99, ex 1704 90, ex 1806 ed ex 1905 siano accompagnate da un certificato ufficiale, come prescritto dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158.
- (11) Per alcuni funghi selvatici precedentemente classificati con il codice NC ex 0709 59, dal 2020 sono stati stabiliti nuovi codici NC, ossia ex 0709 52 00, ex 0709 53 00, ex 0709 54 00, ex 0709 55 00, ex 0709 56 00 ed ex 0712 34 00. Inoltre, i tartufi selvatici trasformati precedentemente classificati con i codici NC ex 0710 80 69 ed ex 2001 90 50 sono commercializzati con i codici NC ex 7108095 ed ex 2001 90 97. Non è pertanto necessario prevedere misure transitorie per tali prodotti, in quanto l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 è già applicabile nel loro caso.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158.

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 385 del 29.10.2021, pag. 1).

- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 è così modificato:

- 1) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I prodotti rispettano i seguenti livelli massimi ammissibili cumulativi di contaminazione radioattiva in termini di cesio-137 (*):

- a) 370 Bq/kg per il latte e i prodotti lattiero-caseari e per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 609/2013;
- b) 600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti interessati.

(*) Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto per il consumo.»;

- 2) all'articolo 4, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Un certificato ufficiale che non è presentato mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) dall'autorità competente del paese terzo che lo rilascia deve soddisfare anche le prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali non presentati mediante il sistema IMSOC, stabilite all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

4. Le autorità competenti possono rilasciare un certificato ufficiale di sostituzione solo nel rispetto delle norme stabilite all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.»;

- 3) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le partite di prodotti di origine non animale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, sono sottoposte a controlli ufficiali al loro ingresso nell'Unione presso un posto di controllo frontaliero e/o un punto di controllo designato.

Le partite di prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, contenenti uno o più ingredienti di origine animale, sono sottoposte a controlli ufficiali al loro ingresso nell'Unione presso un posto di controllo frontaliero.»;

- 4) l'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie

Le partite di prodotti classificati con i codici NC ex 0813 50, ex 2007, ex 2008 97, ex 2009 90, ex 2202 10, ex 2202 99, ex 1704 90, ex 1806 ed ex 1905, spedite nell'Unione da un paese terzo elencato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono entrare nell'Unione fino al 7 marzo 2024 senza essere accompagnate dal certificato ufficiale prescritto dall'articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento di esecuzione, a condizione che soddisfino tutte le altre prescrizioni del diritto dell'Unione ad esse applicabili.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco dei prodotti ai quali si applicano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3

Codice NC	Descrizione
	I prodotti alimentari di seguito elencati come "miscela" o "miscugli" si riferiscono a miscele o miscugli contenenti funghi selvatici e/o frutti selvatici del genere <i>Vaccinium</i> in una quantità superiore al 20 % di un unico prodotto o della somma di funghi selvatici e frutti selvatici del genere <i>Vaccinium</i>.
ex 0709 51 00	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , freschi o refrigerati, diversi dai funghi coltivati; miscele di funghi coltivati e selvatici del genere <i>Agaricus</i> , freschi o refrigerati
ex 0709 52 00	Funghi del genere <i>Boletus</i> , freschi o refrigerati, diversi dai funghi coltivati; miscele di funghi coltivati e selvatici del genere <i>Boletus</i> , freschi o refrigerati
ex 0709 53 00	Funghi del genere <i>Cantharellus</i> , freschi o refrigerati, diversi dai funghi coltivati; miscele di funghi coltivati e selvatici del genere <i>Cantharellus</i> , freschi o refrigerati
ex 0709 54 00	Shiitake (<i>Lentinus edodes</i>), freschi o refrigerati, diversi da quelli coltivati; miscele di shiitake (<i>Lentinus edodes</i>) coltivati e selvatici, freschi o refrigerati
ex 0709 55 00	Matsutake (<i>Tricholoma matsutake</i> , <i>Tricholoma magnivelare</i> , <i>Tricholoma anatolicum</i> , <i>Tricholoma dulciolens</i> , <i>Tricholoma caligatum</i>), freschi o refrigerati, diversi da quelli coltivati; miscele di matsutake (<i>Tricholoma matsutake</i> , <i>Tricholoma magnivelare</i> , <i>Tricholoma anatolicum</i> , <i>Tricholoma dulciolens</i> , <i>Tricholoma caligatum</i>), coltivati e selvatici, freschi o refrigerati
ex 0709 56 00	Tartufi (<i>Tuber</i> spp.), freschi o refrigerati, diversi da quelli coltivati; miscele di tartufi (<i>Tuber</i> spp.), coltivati e selvatici, freschi o refrigerati
ex 0709 59 00	Altri funghi, freschi o refrigerati, diversi dai funghi coltivati; miscele di altri funghi, coltivati e selvatici, freschi o refrigerati
ex 0710 80 61	Funghi del genere <i>Agaricus</i> (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati, diversi dai funghi coltivati; miscele di funghi coltivati e selvatici del genere <i>Agaricus</i> (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati
ex 0710 80 69	Altri funghi (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati, diversi dai funghi coltivati; miscele di altri funghi coltivati e selvatici (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati

ex 0710 80 95	Tartufi (<i>Tuber</i> spp.) (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati, diversi da quelli coltivati; miscele di tartufi coltivati e selvatici (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati
ex 0711 51 00	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , temporaneamente conservati ma non atti al consumo immediato nello stato in cui sono presentati, diversi dai funghi coltivati; miscele di funghi coltivati e selvatici del genere <i>Agaricus</i> , temporaneamente conservati ma non atti al consumo immediato nello stato in cui sono presentati
ex 0711 59 00	Altri funghi e tartufi temporaneamente conservati ma non atti al consumo immediato nello stato in cui sono presentati, diversi dai funghi coltivati; miscele di altri funghi e tartufi coltivati e selvatici, temporaneamente conservati ma non atti al consumo immediato nello stato in cui sono presentati
ex 0712 31 00	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, diversi dai funghi coltivati; miscele di funghi coltivati e selvatici del genere <i>Agaricus</i> , secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati
ex 0712 32 00	Orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.), secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate, diverse dai funghi coltivati; miscele di orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.) coltivate e selvatiche, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate
ex 0712 33 00	Tremelle (<i>Tremella</i> spp.), secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate, diverse dai funghi coltivati; miscele di tremelle (<i>Tremella</i> spp.) coltivate e selvatiche, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate
ex 0712 34 00	Shiitake (<i>Lentinus edodes</i>), secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, diversi dai funghi coltivati; miscele di shiitake (<i>Lentinus edodes</i>) coltivati e selvatici, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati
ex 0712 39 00	Altri funghi e tartufi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, diversi dai funghi coltivati; miscele di altri funghi e tartufi coltivati e selvatici, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati
ex 2001 90 50	Funghi, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, diversi dai funghi coltivati; miscele di funghi coltivati e selvatici, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico
ex 2001 90 97	Tartufi (<i>Tuber</i> spp.), preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli coltivati; miscele di tartufi (<i>Tuber</i> spp.), coltivati e selvatici, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

ex 2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, diversi dai funghi coltivati; miscele di funghi e tartufi coltivati e selvatici, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico
ex 0810 40	Mirtilli rossi selvatici, mirtilli neri selvatici e altri frutti selvatici del genere <i>Vaccinium</i> , freschi; miscele di mirtilli rossi selvatici e coltivati, mirtilli neri selvatici e coltivati e altri frutti selvatici e coltivati del genere <i>Vaccinium</i> , freschi
ex 0811 90 50	Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i>), anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; miscele di mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i>) selvatici e coltivati, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti;
ex 0811 90 70	Mirtilli delle specie <i>Vaccinium myrtilloides</i> e <i>Vaccinium angustifolium</i> selvatici, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; miscele di mirtilli delle specie <i>Vaccinium myrtilloides</i> e <i>Vaccinium angustifolium</i> selvatici e coltivati, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 0811 90 95	Frutti selvatici di altre specie del genere <i>Vaccinium</i> , anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; miscele di frutti selvatici e coltivati di altre specie del genere <i>Vaccinium</i> , anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti;
ex 0812 90 40	Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i>) selvatici, temporaneamente conservati, ma inadatti in tale stato al consumo immediato; miscele di mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i>) selvatici e coltivati, temporaneamente conservati, ma inadatti in tale stato al consumo immediato;
ex 0813 40 95	Frutti selvatici, essiccati, del genere <i>Vaccinium</i>
ex 0813 50 15 ex 0813 50 19 ex 0813 50 91 ex 0813 50 99	Miscugli di frutta secca o di frutta a guscio e frutta secca contenenti frutti selvatici del genere <i>Vaccinium</i>
ex 2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, ottenuti da frutti selvatici del genere <i>Vaccinium</i> o loro prodotti trasformati e/o contenenti tali frutti o prodotti

ex 2008 93	Mirtilli rossi americani e mirtilli palustri (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i>) selvatici e mirtilli rossi (<i>Vaccinium vitis-idaea</i>) selvatici, altrimenti preparati o conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove; miscele di mirtilli rossi americani e mirtilli palustri (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i>) e mirtilli rossi (<i>Vaccinium vitis-idaea</i>) selvatici e coltivati, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove
ex 2008 97	Miscugli di frutta, frutta a guscio e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, contenenti frutti selvatici del genere <i>Vaccinium</i>
ex 2008 99 28 ex 2008 99 34 ex 2008 99 37 ex 2008 99 40 ex 2008 99 49 ex 2008 99 67 ex 2008 99 99	Altri frutti selvatici del genere <i>Vaccinium</i> , altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove; miscele di altri frutti selvatici e coltivati del genere <i>Vaccinium</i> , altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove;
ex 2009 81	Succo di mirtilli rossi americani e di mirtilli palustri (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i>) e succo di mirtilli rossi (<i>Vaccinium vitis-idaea</i>), ottenuti da frutti selvatici, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti; succo di mirtilli rossi americani e di mirtilli palustri (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i>) e succo di mirtilli rossi (<i>Vaccinium vitis-idaea</i>), ottenuti da una miscela di frutti selvatici e coltivati, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 2009 89 35 ex 2009 89 38 ex 2009 89 79 ex 2009 89 86 ex 2009 89 89 ex 2009 89 99	Succhi di altri frutti selvatici del genere <i>Vaccinium</i> , non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 2009 90 21 ex 2009 90 29 ex 2009 90 51 ex 2009 90 59 ex 2009 90 94 ex 2009 90 96 ex 2009 90 98	Miscugli di succhi ottenuti da frutti selvatici del genere <i>Vaccinium</i> o loro prodotti trasformati e/o contenenti tali frutti o prodotti
ex 2202 10	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, contenenti succo o altri prodotti trasformati ottenuti da frutti selvatici del genere <i>Vaccinium</i>

ex 2202 99	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, contenenti succo o altri prodotti trasformati ottenuti da frutti selvatici del genere <i>Vaccinium</i>
	A causa del rischio di contaminazione per radioattività, i prodotti alimentari di seguito elencati si riferiscono a prodotti alimentari costituiti da due o più ingredienti e contenenti qualsiasi prodotto tra quelli elencati nella precedente tabella in una quantità superiore al 20 % di un unico prodotto o della somma di prodotti elencati
ex 1704 90	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), diversi dalle gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero
ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
ex 1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili»